



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA **COMUNE DI URAGO D'OGLIO**
(Provincia di Brescia)

N° 254 di rep.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

dal 26.04.2017 al 10.05.2017

N. 3011/2017 di Prot.

N. 09/2017 Reg. Ord.

Urago d'Oglio lì, 26 aprile 2017



OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CON DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO, A TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA ED ALLA CONDUZIONE DEI CANI.

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che è stata rilevata la frequente presenza di deiezioni canine (escrementi dei cani) sul suolo comunale e in particolare sul sedime delle vie pubbliche o aperte al pubblico, delle piazze, su aree verdi, parchi ed aree pubbliche in genere e nelle zone attrezzate adibite al gioco dei bimbi;
- che tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre che il decoro del Comune, ed è idonea a porre in pericolo la salute pubblica;
- che, causa il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata, risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;
- che ai sensi della vigente normativa generale i proprietari di animali sono responsabili per i danni da essi arrecati ai terzi e alla collettività comunale;

RITENUTO che i proprietari di cani debbano personalmente farsi carico di evitare che i loro animali depongano escrementi sul suolo pubblico e, nel caso in cui tale circostanza si verifichi ugualmente, debbano provvedere personalmente a rimuovere nell'assoluta immediatezza tali escrementi, senza far ricadere tale incombenza sull'amministrazione locale;

VALUTATO l'aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano e nelle aree aperte al pubblico, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive veicolate dalle stesse;

CONSIDERATO, altresì, che il Comune attualmente non è dotato di apposito Regolamento di Polizia Urbana che disciplini la materia della conduzione di animali e che sanzioni le condotte difformi dalle previsioni normative;

RITENUTO di non dovere procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

RITENUTO pertanto che si debba intervenire sul punto utilizzando lo strumento dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 - T.U.E.L. - e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 di cui al D. Lgs. 18.08.2000, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - TUEL";

VISTI gli artt. 7 e 7 bis del TUEL

VISTI inoltre:

- il D.P.R. 08.02.1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la legge 14.08.1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- il D.M. del 14.10.1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi";
- l'art. 672 del Codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali";
- l'art. 2052 del Codice Civile "Danno cagionato da animali";
- gli artt. 13, 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge 24.11.1981, n. 689;
- le disposizioni di cui al Capo II del D.P.R. 22.07.1982, n. 571;
- art. 109 della legge regionale Regione LOMBARDIA n.33/2009 (per accedere all'anagrafe canina regionale, anagrafecaninalombardia.it sul sito sono presenti anche gli indirizzi dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASST ex ASL);

O R D I N A

a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnare gli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non ed individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:

- di munirsi, da esibire su richiesta della Pubblica Autorità, di paletta o altra idonea attrezzatura e di sacchetti monouso, per l'eventuale raccolta delle defezioni degli animali;
- di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti;
- di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini porta rifiuti all'uopo installati lungo le vie comunali e nei parchi.

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da € 100,00 (euro cento) a € 500,00 (euro cinquecento), secondo le procedure della L. 689/81 e qualora il fatto costituisca reato, siano altresì denunciati all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.



COMUNE DI URAGO D'OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Inoltre,

AVVERTE CHE

- 1) i proprietari o detentori a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'Anagrafe Canina Regionale presso il Settore Veterinario AST Brescia entro il terzo mese di vita o entro trenta giorni dopo essere stato raccolto se randagio. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa di € 77,47;
- 2) entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina, i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice unificato indelebile o con altro sistema, l'omissione è punita con la sanzione amministrativa di € 51,65;
- 3) il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al Settore Veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa, o morte dell'animale, entro quindici giorni dall'avvenimento;
- 4) il rinvenimento di qualsiasi cane deve essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario AST Brescia per l'intervento di cattura.

Infine,

DISPONE CHE

- il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 30 (trenta) giorni consecutivi e sul sito web del Comune www.comune.uragodoglio.bs.it

- il presente provvedimento sia inviato, per quanto di competenza:


- alla Prefettura di Brescia
- al Comando di Polizia Locale di Urago d'Oglio;
- al Comando dei Carabinieri di Rudiano;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, la vigilanza e il controllo sul rispetto di quanto prescritto nella presente Ordinanza;

INFORMA

che la presente ordinanza diventa esecutiva a partire dal decimo giorno dalla data di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, inoltre, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), di norma alla sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art.29 c.p.a.)



COMUNE DI URAGO D'OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

decorrenti dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art.130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.). L'azione di nullità è invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31 co.4 c.p.a.

Dalla Residenza Municipale, addì 26/04/2017



IL SINDACO
Avv. Antonella Podavitte